CAMERA DEI DEPUTATI N. **3174**-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni in materia di versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari

Presentato il 30 ottobre 2026

(Già articolo 105 del disegno di legge n. 3174 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 4 novembre 2026)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DISEGNO DI LEGGE

—

Artt. 1-104.

.....
.....
.....

Art. 105.

(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

« *2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea completa dell'opera, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. L'autorizzazione alla riproduzione comprende la totalità dell'opera e non è soggetta al limite previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2-sexies. La stampa può essere effettuata direttamente dall'acquirente o dallo studente oppure, per suo conto, da un soggetto che presta professionalmente servizi di stampa e, in tale caso, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633. È vietata la realizzazione di copie ulteriori nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione di terzi del *file* digitale

o della copia cartacea realizzata ai sensi del presente comma.

2-septies. I libri di testo non conformi alle disposizioni dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche »;

b) al comma 4, le parole: « ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai princìpi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3 ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite:

a) le caratteristiche tecniche della versione digitale stampabile per i libri scolastici e universitari;

b) le modalità per assicurare la realizzazione di un'unica copia cartacea completa;

c) la procedura per il ripristino dell'autorizzazione in caso di stampa non completata per cause tecniche;

d) le informazioni che l'editore deve fornire prima dell'acquisto;

e) le modalità di verifica del rispetto delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2, nel rispetto dell'autonomia universitaria e della libertà di insegnamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Artt. 106-157.

.....
.....
.....